



Accordo con il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli

A.C. 1767

Nota di verifica n. 118
17 luglio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1767
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018
Relatore per la Commissione di merito:	Olgiati
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Giamaica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocolli.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che non ascrive alla Convenzione effetti finanziari.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti della Convenzione che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni della Convenzione che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-3: individuano l'ambito applicativo stabilendo, tra l'altro: - che la Convenzione si applica ai soggetti residenti in Italia o in Giamaica (art. 1) ed è riferita, per l'Italia, all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (art. 2); - la definizione dei termini utilizzati nella Convenzione stessa (art. 3).	La relazione tecnica non considera le norme.
Articoli 4-5: forniscono la definizione di soggetto residente e di stabile organizzazione ai fini dell'applicazione della Convenzione in esame.	La relazione tecnica non considera le norme.
Articoli 6-22: disciplinano il regime fiscale con riferimento ai redditi di seguito indicati che derivano da relazioni tra soggetti residenti ed	La relazione tecnica considera alcune fra le norme indicate (in particolare, gli artt. da 7 a 12, gli artt. da 14 a 16, e l'art. 23). Riguardo alle

<p>operanti nei due Stati contraenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redditi immobiliari (art. 6); - utili delle imprese (art. 7); - redditi derivanti da traffico internazionale marittimo e aereo (art. 8); - redditi delle imprese associate (art. 9); - dividendi (art. 10); - interessi (art. 11); - canoni (art. 12); - compensi per servizi (art. 13) - utili di capitale (art. 14); - redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 15); - redditi di lavoro subordinato (art. 16); - compensi e gettoni di presenza (art. 17); - redditi realizzati da artisti e sportivi (art. 18); - redditi da pensioni (art. 19); - remunerazioni per funzioni pubbliche (art. 20); - somme percepite da studenti o apprendisti (art. 21); - redditi realizzati da professori ed insegnanti (art. 22); - altri redditi (art. 23). 	<p>disposizioni che prevedono una disciplina più favorevole rispetto a quella vigente, la relazione tecnica utilizza i dati relativi al periodo d'imposta 2016 (modello 770/2017) dai quali risulta l'<u>assenza di dati relativi ad operazioni tra Italia e Giamaica</u>. La RT afferma, pertanto, con riferimento a tutti i suddetti articoli, che le disposizioni non comportano variazioni di gettito.</p>
<p>Articoli 24-32: definiscono norme applicative (eliminazione doppia imposizione, scambio di informazioni, procedura amichevole), di coordinamento nonché la data di entrata in vigore della Convenzione.</p>	<p>La relazione tecnica non considera le norme.</p>
<p>Protocollo aggiuntivo in materia di arbitrato: si disciplina la procedura arbitrale in caso di fallimento della procedura amichevole prevista dall'articolo 26 dell'Accordo. In particolare, l'articolo 7 del protocollo prevede che, in una procedura arbitrale siano ripartiti equamente tra gli Stati contraenti: le spese delle personalità indipendenti e i compensi delle personalità indipendenti che sono limitati a 1.000 euro per persona per ciascun giorno di riunione.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che i costi, meramente eventuali, della procedura arbitrale previsti dall'articolo 7 del Protocollo aggiuntivo saranno sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non ascrive alla Convenzione (nel suo complesso) effetti sul gettito. In particolare, la RT, con riguardo alla maggior parte delle disposizioni, afferma che, sulla base dei dati relativi al periodo d'imposta 2016 (modello 770/2017), risulta l'assenza di elementi relativi ad operazioni tra Italia e Giamaica. In proposito, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che eventuali effetti incentivanti della Convenzione (si fa riferimento ad esempio alla tassazione prevista sui dividendi, sui canoni e sui compensi dei professionisti) non siano comunque suscettibili di determinare conseguenze apprezzabili in termini di gettito.

Appare peraltro necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la neutralità finanziaria della Convenzione anche in relazione a talune tipologie di redditi non espressamente considerati dalla relazione tecnica: si tratta, in particolare, dei compensi e gettoni di presenza per gli amministratori (art. 17), delle pensioni (art. 19), delle remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche (art. 20), delle somme per il mantenimento di studenti e apprendisti (art. 21), delle attività di insegnamento (art. 22).

